

Rep. N. 2153 Prot. n. 25650

Data 27 giugno 2014

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/", e in particolare l'art. 92 "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Università, vigenti nel tempo;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 3418/AG del 18.12.2013 con cui è stato emanato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con relativi allegati, e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 giugno 2014, in ordine all'approvazione del nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione alla progettazione interna, previo accordo sottoscritto il 18 giugno 2014 tra la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione sindacale sulla bozza del regolamento citato;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione alla progettazione interna citato;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premesse, è emanato il Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione alla progettazione interna (ex D. Lgs. 163/2006 – art. 92 – comma 5).

Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione alla progettazione interna (ex D. Lgs. 163/2006 – art. 92 – comma 5)

Indice

- Art. 1 Obiettivi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Costituzione e quantificazione del fondo per l'incentivazione allo svolgimento di incarichi interni
- Art. 4 Conferimento degli incarichi
- Art. 5 Incarichi professionali e di responsabilità oggetto di incarico
- Art. 6 Ripartizione del fondo per l'incentivazione allo svolgimento di incarichi interni
- Art. 7 Incarichi interni o parziali per la redazione di progetti
- Art. 8 Termini per lo svolgimento delle prestazioni
- Art. 9 Assicurazione
- Art. 10 Pagamento del compenso
- Art. 11 Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento
- Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche (di seguito denominato Codice), e si applica per la costituzione e ripartizione dell'incentivo per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ai sensi del citato Decreto legislativo e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione di lavori o opere pubbliche.
- 2. Il presente Regolamento si applica unicamente per lo svolgimento degli incarichi di cui sopra, ed attività connesse, svolti da personale interno per conto del Politecnico di Milano.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento si applica qualora il personale tecnico–amministrativo dipendente dell'Ateneo sia chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità previsti dal Codice per lo svolgimento di attività professionali, dettagliate al successivo art. 5, finalizzate alla realizzazione di lavori e opere pubbliche.
- 2. Il presente Regolamento non si applica ai servizi e alle forniture salvo che queste non si rifacciano espressamente a processi e metodi riferibili all'ambito dei lavori e delle opere pubbliche. Non sono considerati lavori pubblici gli interventi edilizi realizzati in assenza di un livello progettuale almeno di livello definitivo.
- 3. I compensi di cui al presente Regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale da porre in gara o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità. Sono dunque esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i procedimenti aventi per oggetto la manutenzione ordinaria qualora non siano stati posti in gara a seguito di apposita progettazione.
- 4. In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture e chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.
- 5. Nei contratti misti multi servizi o di global service in cui siano presenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, l'importo del canone su cui verrà determinato l'incentivo sarà depurato della manutenzione ordinaria e di tutti i servizi non attinenti ai lavori pubblici (pulizie, portierato, vigilanza, ecc.).
- 6. Nei contratti di tipo pluriennale, al termine di ogni annualità si procede con il riconoscimento e la liquidazione sulla base dell'avanzamento dei lavori determinabile dagli Stati di avanzamento lavori (SAL).
- 7. Gli incentivi sono riconosciuti per studi di fattibilità di particolare complessità da impiegarsi in fase di gara, progettazione di livello preliminare definitivo ed esecutivo, attività di verifica dei progetti, di direzione lavori e alta sorveglianza nelle concessioni di lavori pubblici, attività di collaudo inerenti i lavori pubblici, questi ultimi intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria; si intendono comprese le eventuali connesse progettazioni di

- campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del Codice, ad eccezione della lettera e) e per variazioni, modifiche ed integrazioni richieste dall'Amministrazione.
- 8. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti soltanto quando i relativi interventi sono contemplati nell'elenco annuale dei lavori.

ART. 3 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI INTERNI

- 1. Per i lavori ed opere di cui all'articolo 2, il fondo, comprensivo degli oneri accessori, di cui all'articolo 92 comma 5 del Codice, è definito per ogni singolo lavoro od opera al momento della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione, in rapporto all'entità e complessità dell'opera da realizzare, in una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste tra le somme a disposizione dei quadri economici per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, ovvero per lavori di indagine anch'essi previsti tra le somme a disposizione dei quadri economici, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
- 2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 3. Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.
- 4. La costituzione del fondo per l'incentivazione allo svolgimento di incarichi interni avviene in via preliminare in sede di approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'Ateneo, secondo la previsione riportata negli studi di fattibilità, nei documenti preliminari alla progettazione, nei progetti preliminari e nei piani e quadri economici costituenti parte integrante dell'elenco annuale. Suddetto fondo, una volta costituito, sarà aggiornato in relazione alle variazioni e modifiche che subentreranno nello sviluppo dei singoli interventi previsti dall'elenco annuale sopra richiamato, fermo restando l'invariabilità dell'importo del fondo come previsto al comma 2. L'adozione dell'elenco annuale dei lavori e l'approvazione dei relativi allegati, nonché l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo dei quadri economici degli interventi, costituiscono momento costitutivo del fondo per l'incentivazione allo svolgimento di incarichi interni di cui all'articolo 92 - comma 5 del Codice e delega, per il Dirigente dell'Area competente, per dare seguito a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento. Di ogni singolo lavoro od opera rientrante nella disciplina del presente Regolamento è predisposta altresì, dal Dirigente dell'area competente, in via preliminare, un'apposita scheda riportante tutte le informazioni utili alla definizione e verifica degli elementi che impattano nella costituzione del fondo con particolare riguardo a quanto previsto al successivo articolo 6. Tale scheda, che è costantemente aggiornata dal Dirigente dell'Area competente in caso di modifiche ai valori e alle percentuali, costituisce elemento indispensabile per la liquidazione dei relativi compensi. Il pagamento relativo è disposto con visto del Direttore Generale.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice sono effettuati con provvedimento del Dirigente dell'Area competente, garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale abilitato in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
- 2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 3. L'atto di conferimento dell'incarico (di seguito incarico) riporta il nominativo dei dipendenti incaricati di ricoprire le funzioni individuate all'art. 5, indicando i compiti, i tempi (durata, scadenza) per l'espletamento dell'incarico stesso.

ART. 5 – INCARICHI PROFESSIONALI E DI RESPONSABILITÀ OGGETTO DI INCARICO

- 1. Costituiscono incarico professionale e di responsabilità (di seguito "Responsabile") cui spetta la ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 6, gli incarichi di:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento dei singoli interventi;
 - b. Responsabile del procedimento di una o più fasi del processo di realizzazione dell'opera pubblica;

- c. Responsabile e gli eventuali incaricati dell'attività di verifica propedeutica alla validazione;
- d. Responsabile del progetto (o Project manager) per interventi di particolare complessità;
- e. Responsabile della progettazione e i progettisti titolari formali dell'incarico di progettazione e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 comma 4, e 253 comma 16 del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi documenti costitutivi;
- f. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- g. Direttore dei lavori e gli eventuali incaricati dell'ufficio di direzione come previsto dagli articoli 147 e 148 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- h. Collaudatore e gli eventuali incaricati della commissione di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale o della certificazione di regolare esecuzione, ai quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
- 2. Costituiscono incarico di "Collaboratore" cui spetta la ripartizione dell'incentivo ai sensi ed ai fini dell'art. 6, gli incarichi di:
 - a. Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del punto 1., ricoperto da personale interno con profilo tecnico-amministrativo che redige, apponendo firma e assumendosene le conseguenti responsabilità, parte dei documenti tipici previsti in capo alle figure di cui sopra. I Collaboratori con la sottoscrizione di suddetti documenti assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
 - b. Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del punto 1., ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza alle attività di verifica, alla stesura dei documenti necessari per le procedure di gara all'espletamento delle stesse, alla direzione dei lavori, alla liquidazione dei lavori e al collaudo, previa asseverazione del dirigente ovvero dello stesso Responsabile unico del procedimento.
- 3. Rientrano tra le attività di Responsabile:
 - le attività connesse con l'ottenimento di assentimenti, nulla osta, pareri e approvazioni sui progetti da parte degli Enti competenti;
 - le attività di perizia, stima, valutazione immobiliare e mobiliare;
 - le attività di alta vigilanza condotte dal Responsabile Unico del Procedimento in seno a concessioni di costruzione e gestione, eccezione fatta per la parte di esecuzione dell'opera (durata dei lavori di costruzione);
 - le attività di collaudo tecnico-funzionale e collaudo statico;
 - le attività di progettazione economico-finanziaria e sviluppo di business plan;
 - le attività di progettazione urbanistica, condotte alle scale urbane e microurbane;
 - le attività di controllo e verifica strumentali alla validazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
 - le attività di sviluppo di studi di fattibilità, master plan, studi meta progettuali;
 - la progettazione di sistemi di gestione integrata sicurezza-qualità-ambiente finalizzati alla realizzazione di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
 - le attività di progettazione legate a contratti di sponsorizzazione;
 - le funzioni di project control e contract management;
 - le attività di progettazione, stima e certificazione energetica degli edifici esistenti;
 - altre attività sopra non elencate il cui svolgimento comporta l'abilitazione professionale agli ordini degli ingegneri edili, ambientali, civili, gestori del costruito, e assimilati, architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, nelle rispettive sezioni A e B, nonché l'iscrizione ai collegi dei geometri, periti edili, periti elettrotecnici, periti industriali e periti agrari, ad organismi nazionali e internazionali di accreditamento della professionalità.
 - Tali attività, se non ricoperte da un incaricato individuato come Responsabile potranno essere affidate attraverso un incarico ad un Collaboratore.
- 4. Si specificano le seguenti caratteristiche relative ai ruoli presenti nella tabella del seguente art.6:
 - a. il tecnico o i tecnici in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 comma 4, e 253 comma 16 del Codice assumono la responsabilità

- professionale del progetto firmando i relativi elaborati, ovvero di altri documenti contrattuali ed extra-contrattuali assumendone la paternità e le conseguenti responsabilità;
- b. i collaboratori tecnici redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni), e, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- c. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, pur non firmando il progetto e/o di documenti contrattuale ed extra- contrattuali, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, nonché alla gestione dell'intervento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione e alla redazione dei restanti documenti contrattuali ed extracontrattuali.

ART. 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI INTERNI

- 1. La ripartizione del fondo è operata dal Dirigente dell'Area competente per ogni singolo lavoro o opera di cui all'art. 2, previa definizione, di concerto con il singolo Responsabile unico del procedimento, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime come definite dai commi che seguono previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
- 2. L'incentivo è ripartito secondo la tabella riportata al successivo punto 5.
- 3. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque ad imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132 comma 1- lettera e) del Codice, non è corrisposto l'incentivo ai progettisti e ai loro eventuali collaboratori.
- 4. E' possibile attribuire una maggiorazione alle singole quote, comunque non eccedente il limite massimo del totale dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3, qualora venga attestata dal Responsabile unico del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - a. multidisciplinarità dell'intervento (progetto e/o studio di fattibilità): ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti strutture studi prove);
 - b. accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti (ad esempio in casi di concessioni di costruzione e gestione, operazioni di project finance, leasing in costruendo, appalti misti) o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c. soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computazioni occorrenti;
 - e. modelli di realizzazione complessi: ipotesi di difficoltà connesse con la tipologia di operazione da realizzarsi, ovvero dal ricorso all'impiego di strumenti tipici di project management, progettazione finanziaria, di facility e di modelli di realizzazione complessi e innovativi (project finance, appalti integrati, appalti misti-integrati, concessioni di costruzione e gestione, global service per la componente lavori).
 - L'attribuzione della maggiorazione è comunque disposta dal dirigente dell'Area competente previo accertamento delle cause evidenziate dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
- 5. L'attribuzione dell'incentivo è disposta dal dirigente competente, per ogni lavoro o opera di cui all'art. 2, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile unico del procedimento dell'intervento mediante relazione di accompagnamento, secondo percentuali da definire entro i limiti riportati nella tabella che segue.

FASE	% min	% max	SOTTO FASE	%	Ruolo	% min	% max
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO					RUP	10%	90%
	13,0%	32,0%			Supporti tecnici RUP	0%	40%
					Supporti amministrativi	0%	30%
					Verifica validazione	5%	20%
PROGETTAZIONE	30,0%	40,0%	Preliminare	20%	Responsabile della progettazione (Titolare)	5%	20%
					Incaricati della Progettazione	50%	90%
					Coordinatore sicurezza	0%	3%
					Supporto tecnico (collaboratori)	0%	5%
					Supporti amministrativi	0%	5%
			Definitivo	40%	Responsabile della progettazione (Titolare)	5%	20%
					Incaricati della Progettazione	50%	80%
					Coordinatore sicurezza	0%	5%
					Supporto tecnico (collaboratori)	0%	5%
					Supporti amministrativi	0%	5%
			Esecutivo	40%	Responsabile della progettazione (Titolare)	5%	20%
					Incaricati della Progettazione	50%	80%
					Coordinatore sicurezza	0%	10%
					Supporto tecnico (collaboratori)	0%	10%
					Supporti amministrativi	0%	10%
ESECUZIONE	25,0%	35,0%			D.LL. (responsabile)	30%	80%
					Ufficio direzione	0%	30%
					Coordinatore sicurezza	0%	20%
					Supporto tecnico (collaboratori)	0%	5%
					Supporti amministrativi Collaudatore	0% 40%	10% 100%
COLLAUDO	1,0%	3,0%			Commissione di	0%	60%
					collaudo Supporto tecnico (collaboratori)	0%	20%
					Supporti amministrativi	0%	10%

- La somma delle percentuali assegnate relative alle fasi non può mai eccedere il 100%.
- La somma delle percentuali assegnate relative ai ruoli per ogni fase (sottofase per la Progettazione) non può mai eccedere il 100%.
- 6. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati della progettazione viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere progettate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
- 7. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati dell'ufficio di Direzione dei lavori viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere sorvegliate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
- 8. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati della commissione di collaudo viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere verificate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
- 9. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.

ART. 7 – INCARICHI INTERNI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI

- 1. Qualora all'Area competente dell'Amministrazione sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'art. 92 comma 5 del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano ritenute dal Responsabile unico del procedimento non necessarie o affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro, la quota relativa alla prestazione non effettuata costituisce economia a favore dell'Amministrazione.
- 2. La descrizione di tali lavori con i relativi importi saranno esplicitati nella scheda di ogni singolo lavoro predisposta dal Dirigente dell'Area competente come indicato nell'art. 3 comma 4.

ART. 8 – TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

- 1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere precisati, su indicazione del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
- 2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 3. I termini per le attività di competenza del Responsabile unico del procedimento sono dallo stesso dettagliate nello studio di fattibilità.
- 4. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 – GARANZIE ASSICURATIVE

- 1. Compete all'Amministrazione stipulare, per il dipendente incaricato delle attività di cui al presente Regolamento, idonea garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 90 comma 5, dall'art. 92 comma 7bis e dall'art. 112 comma 4bis del Codice, da prevedersi tra le spese tecniche del quadro economico del progetto.
- 2. L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici e atti di pianificazione
- 3. E' inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione.
- 4. Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

- 5. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici e atti di pianificazione dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
- 6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL COMPENSO

- 1. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal Dirigente dell'Area competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal singolo Responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte dai Responsabili e dai Collaboratori e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- 2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente dal momento dell'avvenuta ultimazione dell'attività cui il compenso stesso si riferisce.
- 3. Per attività di durata pluriennale, esclusa l'attività di redazione dei progetti, è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
- 4. La liquidazione deve in ogni caso essere corredata della scheda di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento.
- 5. Il pagamento di ogni compenso è disposto con il visto del Direttore Generale.

ART. 11 - RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Dirigente dell'area competente redige ed invia al Direttore Generale dell'Ateneo una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, ovvero previsto dall'elenco annuale dei lavori, e con la relativa scheda di cui all'art. 3 - comma 4;
 - l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore sin dalla data della sua emanazione e si applica anche ai fondi già costituiti e non ancora ripartiti.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento disciplinante la materia emanato con Decreto del Rettore n. 268/AG del 15 luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE F. to Ing. Graziano Dragoni